

CIRCOLARE 12/2023 del 09.10.2023

DECRETO ENERGIA – COMUNICAZIONI DI COMPLIANCE – SCOSTAMENTI TRA PAGAMENTI ELETTRONICI E FATTURE

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023 del c.d. Decreto “Energia”, D.L. 29 settembre 2023, n. 131, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di ravvedimento delle sanzioni dovute per la mancata certificazione dei corrispettivi.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 352652/2023 del 3 ottobre 2023, è stato disposto l’invio di nuove comunicazioni di compliance, destinate a quei contribuenti che risultano aver incassato, a mezzo moneta elettronica, somme superiori rispetto ai corrispettivi certificati, sia a mezzo corrispettivo che tramite emissione di fattura elettronica.

Il regime sanzionatorio per la mancata certificazione dei corrispettivi

Nel caso di mancata certificazione dei corrispettivi, il regime sanzionatorio ordinariamente applicabile è quello dettato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6: violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto.

Le sanzioni comminabili in ambito “corrispettivi elettronici” constano di diverse fattispecie, dalla mancata emissione del documento commerciale (e conseguente mancata trasmissione), al caso di avvenuta certificazione dei corrispettivi cui non è seguita la trasmissione telematica, all’ipotesi di mancata richiesta di intervento tempestivo da parte di un tecnico nel caso di guasto al RT.

Il ravvedimento previsto dall’art. 4 del Decreto “Energia” riguarda esclusivamente l’ipotesi di mancata emissione del documento commerciale.

Violazione	Sanzione e riferimento normativo
Mancata emissione del documento commerciale (ovvero mancata memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi)	90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro. Art. 6, commi 2-bis e 3 del D.Lgs. n. 471/1997 - Art. 6, comma 6 del D.Lgs. n. 471/1997
Ripetuta mancata emissione del documento commerciale	Sospensione dell’attività da tre giorni ad un mese. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000, la sospensione è disposta per un periodo da 1 a 6 mesi (ferme restando le sanzioni per mancata emissione del documento commerciale) Art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 471/1997

Le comunicazioni di compliance

silvia.borgonovo@cifra83.it

Dott.ssa Silvia Borgonovo
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

marco.borgonovo@cifra83.it

Dott. Marco Borgonovo
Consulente del Lavoro

Sono in arrivo comunicazioni di compliance destinate a soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e l'ammontare complessivo delle operazioni certificate mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici.

I dati sono stati estrapolati dall'Agenzia delle Entrate, mediante incrocio dell'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico (che i fornitori di servizi elettronici di pagamento sono obbligati a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate), ed i dati trasmessi allo SDI a titolo di fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e verso le Pubbliche amministrazioni, e i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Al contribuente vengono messe a disposizione le informazioni delle quali dispone l'Agenzia delle Entrate, in modo tale da consentirgli di effettuare una verifica sulle stesse.

Il contribuente ha facoltà di fornire - direttamente o tramite intermediario - elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall'Agenzia stessa e che possano giustificare la presunta anomalia.

Nel caso in cui le anomalie rilevate siano effettivamente imputabili alla mancata certificazione dei corrispettivi, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso come previsto dall'art.4 del Decreto "Energia".

ATTENZIONE: l'anomalia viene rilevata in caso di discrepanza tra l'ammontare mensile dei pagamenti elettronici e l'ammontare mensile di imponibile IVA e imposta risultanti dalle fatture elettroniche emesse e/o dai corrispettivi trasmessi telematicamente.

Decreto "Energia": il ravvedimento dei corrispettivi

Secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 29 settembre 2023, n. 131, i contribuenti potranno giovare del ravvedimento operoso anche per le violazioni inerenti i corrispettivi già oggetto di constatazione, nel rispetto di particolari condizioni e procedure.

Le violazioni interessate dalla "sanatoria" sono quelle **commesse dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 anche se già constatate, ma non in data successiva al 31 ottobre 2023, e a condizione che non siano già contestate alla data di perfezionamento del ravvedimento.**

Il ravvedimento operoso deve essere perfezionato entro il 15 novembre 2023.

IMPORTANTE: le violazioni sanate attraverso il ravvedimento operoso operato ai sensi del medesimo art. 4 non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ovvero la sospensione dell'attività.

Cordiali saluti

Lo studio